



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 28/9/2020

OGGETTO: Regolamento nuova IMU 2020 – Approvazione.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,35 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 23/9/2020 prot. 6266 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Vicepresidente del Consiglio avv. Lucia Salimbene - Cons. Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA		X
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO	X	
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI	X	
Totale		12	1

Assegnati n. 13


In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta non è pubblica.



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 o.d.g.

OGGETTO: REGOLAMENTO NUOVA IMU - APPROVAZIONE ANNO 2020


	Nome	Cognome	Presenti	Assenti
1	Nicola	PARISI	X	
2	Maria	TRIMARCO	X	
3	Francesco	FARAO	X	
4	Domenico	SENATORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	X	
6	Annamaria	DEL CORVO	X	
7	Nunzio	ELIA	X	
8	Lucia	SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego	BASTA		X
10	Francesco	FERNICOLA	X	
11	Valeria	CHIARIELLO	X	
12	Mario	FREDA	X	
13	Lucia	RISI	X	

Ufficio FINANZIARIO

Parere _____ in ordine alla
regolarità tecnica.

Li. 23 SET, 2020

Il Responsabile



Area Economico-Finanziaria

Parere favorevole in ordine alla
regolarità _____ contabile.

Li. 23 SET, 2020

Il Responsabile

DECISIONE DEL CONSIGLIO N. 10

Seduta del 28.09.2020 ore 18.35

Approvata Rinvziata Immediata esecutività: SI NO

Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Margherita Torraca

Prende la parola il Sindaco, proponendo di discutere congiuntamente tutti gli argomenti per poi procedere alle singole approvazioni. I consiglieri comunali sono tutti d'accordo nel procedere in tal senso.

Il Sindaco comincia, quindi, ad illustrare gli articoli del Regolamento della nuova IMU e delle nuove disposizioni di legge.

Alle ore 18.40 si sospendono temporaneamente i lavori del Consiglio a causa della notizia di una situazione di emergenza causata da un allagamento sul territorio.

Alle ore 18.54 vengono ripresi i lavori del Consiglio Comunale.

Prende la parola il Consigliere Chiariello proponendo di rinviare l'approvazione del Regolamento nuova IMU, al fine di predisporre uno più approfondito e più inerente alla situazione del Comune di Buccino. Quello proposto è un Regolamento standard mentre altri Comuni ne hanno adottati altri più specifici. Poteva essere auspicabile un confronto all'interno della conferenza dei capigruppo.

Risponde il Sindaco affermando che il regolamento proposto fotografa la situazione esistente a Buccino. Per il futuro la riunione della conferenza dei capigruppo può essere convocata con una richiesta formale.

Inoltre le aliquote non cambiano ma si sommano solo quelle della vecchia IMU con la TASI.

Interviene il Consigliere Chiariello ribadendo la necessità di un approfondimento in materia anche sulle modalità di pagamento.

Prende la parola il Consigliere Risi specificando che la richiesta di rinvio è motivata dal fatto di predisporre un regolamento che abbia delle caratteristiche più attinenti al Comune di Buccino e non così generico. Anche l'aliquota è mutata in considerazione dell'accorpamento delle due tasse.

Si mette ai voti la proposta del gruppo di minoranza di rinviare la discussione sull'approvazione del regolamento nuova IMU 2020:

Voti favorevoli n.4 – Voti contrari n.8

La proposta è respinta.

Prende la parola il consigliere Freda dicendo che in data 10 agosto 2020 il gruppo di minoranza avevano inoltrato una richiesta relativa all'emergenza idrica, senza ricevere una risposta, per cui diventa difficile discutere sulla tariffa del Servizio idrico integrato.

Prende la parola il Consigliere Fernicola affermando che l'accorpamento IMU-TASI semplifica il pagamento da parte dell'utenza. La proposta del gruppo di minoranza nasce dalla necessità di rendere più vicino le Istituzioni ai cittadini. Sarebbe stato giusto discuterne in seno alla Conferenza dei capigruppo e magari anche costituire delle specifiche commissioni consiliari. Ritiene importante anche individuare la figura del Funzionario responsabile ed organizzare in maniera più efficace il personale.

Riguardo alla TARI specifica che, se anche allo stato la tariffa è invariata, dovrà poi essere redatto un Piano Economico Finanziario che tenga conto delle determinazioni dell'ARERA, per cui a conguaglio potrebbero esserci anche degli aumenti. Sarebbe opportuno che tale Piano venga redatto da una persona esperta e competente del settore. Essendo previste anche delle riduzioni, chiede in quale capitolo di bilancio le stesse sono state previste. Dichiaro, quindi, per le ragioni sopra esposte, il voto contrario del gruppo di minoranza su tutti gli argomenti proposti auspicando un coinvolgimento del capogruppo di minoranza nella predisposizione del redigendo Bilancio.

Prende la parola il Consigliere Senatore affermando che gli esercizi commerciali che sono rimasti chiusi durante il periodo di emergenza COVID avranno una riduzione della TARI. Con l'elaborazione del nuovo P.E.F. che deve essere approvato entro il 31 dicembre sarà tutto precisamente indicato.

Prende la parola il Consigliere Chiariello affermando che la scheda che è stata inserita nel fascicolo per chiedere le riduzioni è un facsimile, mentre a suo parere, era necessario elaborarne una ad hoc per le esigenze del Comune di Buccino.

Risponde il Consigliere Senatore affermando che le riduzioni sono quelle previste per legge e ribatte il Consigliere Chiariello che dovrebbero ricercarsi le leggi più vicine ai cittadini.

Interviene il Consigliere Freda sostenendo che le Istituzioni devono essere vicine ai cittadini e che anche gli atti devono rispecchiare le esigenze della collettività.

Interviene il Consigliere Risi chiedendo quale aliquota TARI verrà applicata nella prossima bollettazione e il Consigliere Senatore risponde che la tariffa applicata sarà quella del 2019.

Il Consigliere Risi afferma che nel costo dei rifiuti è compreso anche lo spazzamento delle strade, ma non si può dire che il paese sia pulito.

Risponde il Consigliere Senatore che la nuova ditta appaltatrice del servizio userà delle spazzatrici meccaniche.

Prende la parola il Consigliere Fernicola affermando che la reale tariffa TARI si saprà solo al 31 dicembre con le determinazioni dell'ARERA ed il Consigliere Senatore risponde che la prima rata che verrà pagata il 16 dicembre sarà di importo corrispondente alla tariffa 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto l'art. 27, comma 8. della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Dato atto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, **alla lettera A, stabilisce testualmente che** *"a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..."*; **all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che** *"a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno....."*

Considerato che:

✓ con il D. del Ministero dell' Interno in data 13/12/2019 pubblicato in G. U. n. 295 del 17/12/2019 ha prorogato al 31/03/2020 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/ 2022;

✓ con la la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/ 2022; è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020.

Visto l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'art. 1 comma 659 della L. 147/2013), disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

Considerato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l'imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

· **Vista** la L. n. 160 del 27/12/2019 - Legge di Bilancio - dove all'art. 1 dai commi 738 al 783 disciplina l'unificazione del tributo IMU/ TASI , che prevede l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall' anno 2020

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).

Ravvisata l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione." e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato;

Visto:

- ✓ l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il D.Lgs. 267/2000;
- ✓ l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri: Fernicola, Chiariello, Freda e Risi) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2020;

4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni al sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze.

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134. V comma, del D.Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000: con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri: Fericola, Chiariello, Freda e Risi).



COMUNE DI BUCCINO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 16 settembre 2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale. "Regolamento nuova IMU. Approvazione anno 2020",

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sedici** del mese di **Settembre** il Revisore Unico Stefano Castellano quale organo di revisione economico redige il presente verbale, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della di Consiglio Comunale di cui all'oggetto. Pertanto si da atto di aver proceduto all'esame della proposta di deliberazione da sottoporre ad esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Regolamento nuova IMU. Approvazione anno 2020", acquisita in data odierna presso l'Ufficio di Ragioneria.

L'Organo di Revisione

Premesso che:

- ✓ la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la legge n. 147/2013 istitutiva della imposta unica comunale, attuando la unificazione IMU- TASI;
- ✓ l'Ente ha predisposto, sulla base delle indicazioni fornite nei commi dal 739 al 783 della legge 160/2019;

Visto:

- ✓ il Regolamento per la applicazione dell'Imposta Municipale Propria,
- ✓ la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- ✓ le disposizioni recate dalla legge 160/2019, commi 738-783;

Dato atto che:


- ✓ il proposto regolamento non pare contrastare con la normativa vigente;
- ✓ dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000,

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sul proposto regolamento, quale allegato alla proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale.

Buccino, 16 settembre 2020



IL REVISORE DEI CONTI
Castellano S.

COMUNE DI **BUEBEINO**
(Provincia di**SA**.....)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2020**

**Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	3
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Articolo 7 – Differimento del termine di versamento	4
Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato	4
Articolo 9 - Versamenti minimi	5
Articolo 10 – Interessi moratori	5
Articolo 11 – Rimborsi e compensazione	5
Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione	5
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	5

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell' eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU e/o con altri Tributi Comunali comunque dovuti, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva e/o del vigente regolamento generale delle Entrate.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 1 OTT, 2020 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 1 OTT, 2020

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 1 OTT, 2020



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 1 OTT, 2020



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca